

NOTA INFORMATIVA
sulle disposizioni del D.Lgs. 109/1992 e del Reg. (UE) n. 1169/2011
stato dell'arte

A) Disposizioni contenute nel D.lgs 109/92

Articolo 1 - Campo di applicazione

Assorbito dal Regolamento, prevalentemente dagli articoli 1 e 2.

La definizione di "collettività" di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 109/1992 è superata dalla definizione di "collettività" di cui all'articolo 2, comma 2 lettera d) del Regolamento.

L'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 109/1992 dispone che *"Non sono considerati confezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio."*

In modo analogo, all'articolo 2, comma 2 lettera e) il Regolamento disciplina: *"«alimento preimballato»: l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio"*.

Pertanto *"i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro"* e i prodotti *"di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento"* destinati alla vendita al consumatore finale, rientrano nelle "Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati" (art.44 del Regolamento, che demanda la normativa agli Stati membri).

L'art.1 del D.Lgs. 109/1992 perderà di efficacia.

Articolo 2 - Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari.

L'art.2 del D.Lgs. 109/1992 è assorbito dall'articolo 7 del Regolamento. Esso pertanto perderà di efficacia.

Articolo 3 - Elenco delle indicazioni dei prodotti confezionati.

L'articolo 3, comma 1 è superato dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento.

Di seguito si illustrano le innovazioni principali del Regolamento rispetto all'art.3, comma 1 del D.Lgs. 109/1992.

- Allergeni

Il regolamento inserisce l'indicazione obbligatoria di *"qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata"* (art.9, lettera e), laddove nel D.Lgs. 109/1992 il principio era richiamato nell'art.5, comma 2-bis e nell'Allegato 2, sezione III.

- Operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti + Marchio + indirizzo

L'art.3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 109/1992 relativo a *"il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea"* viene sostituito dall'art.9, comma 1, lettera h) relativo a *"il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1 [ossia: "l'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti"]"*.

Questa modifica tra l'elenco delle indicazioni obbligatorie porta con sé una modifica della disciplina sull'"Operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti" (artt.8.1 e 9.1.h del Regolamento) di cui si riportano i dettagli interpretativi nello specifico paragrafo 3."Quesiti afferenti l'art.8 "Responsabilità" del successivo capitolo B) "Interpretazione di alcune disposizioni contenute nel Reg.(UE) n. 1169/2011".

Nello stesso capitolo vengono chiariti anche i termini di impiego del "marchio", che potrà continuare ad essere utilizzato in luogo del nome/ragione sociale, nonché i termini di indicazione dell'indirizzo. Tutti questi aspetti sono infatti stati oggetto di approfondimento in occasione dell'incontro del 27.06.2014 del Gruppo di lavoro "Etichettatura" a Bruxelles, relativo all'applicazione del Regolamento.

A tale riguardo si specifica che, con l'applicazione del Regolamento, tra le indicazioni obbligatorie ai sensi dell'art.9.1.h, andrà riportato l'indirizzo fisico completo "dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1". Non sono considerati compatibili con le prescrizioni di cui all'art.9, comma 1, lettera h) del Regolamento: Casella Postale, indirizzo internet, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico. Non sarà considerato compatibile neanche il numero di registrazione alla Camera di Commercio, in luogo dell'indirizzo fisico completo.

Relativamente alle indicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera. h) del Regolamento, si informa che la delegazione italiana ha sottoposto in via bilaterale alla DG SANCO la questione se, in caso di intervenuta modifica dell'indirizzo del soggetto responsabile o della sua ragione giuridica, sia consentita una tolleranza minima per l'utilizzo delle scorte di etichette giacenti in magazzino. Si rimane in attesa di risposta.

- Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento

Il Regolamento non prevede l'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento che era invece tra le indicazioni obbligatorie del D.Lgs. 109/1992 (art.3, comma 1, lettera f). La normativa nazionale aveva inserito tale obbligo, perché la Direttiva 2000/13/CE, abrogata a far data dalla applicazione del Regolamento, consentiva agli Stati membri di "mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale" (art.3, comma 2).

Ad oggi non vi sono strumenti per mantenere o adottare disposizioni nazionali diverse da quelle comunitarie, nelle materie da esso espressamente armonizzate.

La sede dello stabilimento può essere però mantenuta come informazione volontaria aggiuntiva, purché non sia sostitutiva del "nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1" prescritto all'art.9, comma 1.h) del Regolamento e purché rispetti quanto previsto al CAPO V del Regolamento relativo alle "informazioni volontarie sugli alimenti", in particolare all'articolo 37 che dispone che "Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti".

E' necessario dunque che, laddove oltre alla sede dello stabilimento si intenda apporre volontariamente anche il nome del fabbricante, tale indicazione (nome + sede dello stabilimento del fabbricante) non venga confusa con l'indicazione obbligatoria del responsabile delle informazioni sul prodotto.

Si rammenta, ad ogni buon fine, che per i prodotti di origine animale trasformati e non, l'indicazione dello stabilimento di produzione è in ogni caso rintracciabile attraverso il bollo sanitario o il marchio di identificazione previsti dal Regolamento n. 853/2004.

- Dichiarazione nutrizionale

Il regolamento inserisce l'indicazione obbligatoria di "una dichiarazione nutrizionale" (art.9, lettera l). L'etichettatura nutrizionale, fatti salvi i casi in cui ne era espressamente prevista l'obbligatoria apposizione, era facoltativa ai sensi del D.Lgs. n. 77/1993 di "attuazione della Direttiva 90/496/CEE, relativa all'etichetta nutrizionale dei prodotti alimentari".

Il Regolamento CE n. 1924/2006 "relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari" detta regole per l'utilizzo dei cosiddetti "claims" nutrizionali e salutistici.

Il regolamento trasforma in obbligatoria la dichiarazione nutrizionale a decorrere dal 13 dicembre 2016. Le informazioni sulle caratteristiche nutrizionali introdotte dal Regolamento fra le indicazioni obbligatorie, hanno la finalità di consentire "ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli" (art.4 del Regolamento).

- Dicitura del lotto

Il Regolamento non dice nulla sul lotto, la cui indicazione resta tuttavia obbligatoria ai sensi della Direttiva 2011/91/UE "relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una

derrata alimentare”, codificazione delle precedenti Direttive ed emanata in data 13 dicembre 2011 e quindi successivamente al Regolamento stesso.

La prescrizione di una indicazione obbligatoria relativa ad *“una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto”* del D.Lgs. 109/1992 resterà quindi in vigore.

- **altro**

Il Regolamento modifica infine anche queste altre indicazioni obbligatorie già presenti all’art.3 del D.Lgs. 109/1992:

- la lettera a) “denominazione di vendita” del D.Lgs. 109/1992 viene sostituita dalla lettera a) *“denominazione dell’alimento”* del Regolamento;
- la lettera c) “quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale” del D.Lgs. 109/1992 viene sostituita dalla lettera e) *“quantità netta dell’alimento”* del Regolamento;
- la lettera m) “luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto” del D.Lgs. 109/1992 viene sostituita dalla lettera i) *“il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26”*. La disciplina dell’origine del Regolamento è in parte subordinata ad atti esecutivi, alcuni dei quali ancora in via di definizione. I dettagli sulla disciplina dell’origine di cui all’art.26 del Regolamento sono riportati in seno al capitolo B) *“Interpretazione di alcune disposizioni contenute nel Reg.(UE) n. 1169/2011”*.

L’**articolo 3, comma 2** del D.Lgs. 109/1992 dispone che *“Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.”*

Tale disposizione dovrà continuare ad avere efficacia, per l’etichettatura dei prodotti destinati ai consumatori finali italiani, anche perché compatibile con le disposizioni dell’articolo 15 del Regolamento relativo ai requisiti linguistici che così dispone: *“Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione”*.

Gli altri commi dell’art.3 del D.Lgs. 109/1992 sono assorbiti o superati dal Regolamento.

In sintesi, dunque, l’articolo 3 del D.Lgs. 109/1992 è da intendersi assorbito e/o superato nel suo complesso e quindi inefficace. Fanno eccezione le disposizioni relative alla dicitura del lotto e alla lingua italiana, le quali dovranno continuare ad avere efficacia.

Articolo 4 – Denominazione di vendita.

L’intero articolo 4 del D.Lgs. 109/1992 viene superato dall’articolo 17 “Denominazione dell’alimento” e dall’Allegato VI del Regolamento, che stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell’alimento e sulle indicazioni che la accompagnano.

La differenza tra le due norme è nel fatto che la “denominazione di vendita” afferisce al prodotto finito, mentre la “denominazione dell’alimento” disciplina sia la denominazione del prodotto finito, sia la denominazione dell’ingrediente, come richiamato all’art.18, comma 2.

L’**articolo 4, comma 5** del D.Lgs. 109/1992 dispone che *“La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli alimenti, non costituisce trattamento ai sensi del comma 3”*. Tale disposizione costituisce un chiarimento compatibile con la definizione di “trattamento” data all’articolo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento e che richiama l’art.2, comma 1, lettera m) del Reg.(CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari¹.

L’**articolo 4, comma 5 bis** contiene al secondo capoverso un chiarimento che sarebbe opportuno continui ad avere efficacia: *“Tuttavia nella denominazione di vendita e nell’etichettatura in generale del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell’ingrediente utilizzato”*. Quesito specifico a tale riguardo è stato posto in via bilaterale alla DG SANCO. Si rimane in attesa di una risposta.

¹ *“trattamento»: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti”* (Reg.852/2004, art.2, comma 1, lettera m).

In sintesi, dunque, l'articolo 4 del D.Lgs. 109/1992 è da intendersi assorbito e/o superato nel suo complesso e quindi inefficace, con l'eccezione delle disposizioni di cui al comma 5 e, in caso nulla osti da parte della DG SANCO, anche del chiarimento di cui al comma 5bis.

Articolo 5 – Ingredienti

Assorbito e superato dagli articoli 18, 19, 20 e 21 e dagli Allegati II e VII del Regolamento.

Il **comma 6 dell'articolo 5** del D.Lgs. 109/1992 dispone che: *“Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione può avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria”*. Rispetto alla corrispondente norma richiamata all'Allegato VII parte A, punto 2) del Regolamento, la formulazione di cui all'art.5, comma 6 del D.Lgs. 109/1992 aggiunge la specifica *“con la denominazione originaria”*, che si vorrebbe mantenere.

Specifico quesito a questo riguardo è stato inserito tra le Q&A che la delegazione italiana ha sottoposto al Gruppo di Lavoro “Etichettatura” a Bruxelles sull'applicazione del Reg.(UE) n. 1169/2011 [vd. successivo capitolo B), paragrafo 3)]. In occasione della riunione del 27.06.2014, il Gruppo di Lavoro etichettatura ha concordato sulla specifica proposta dalla delegazione italiana.

Nonostante la posizione del Gruppo di Lavoro non sia stata ancora formalizzata, non si ha motivo di ritenere che la posizione concordata possa subire modifiche. Pertanto si ritiene che la disposizione di cui all'art.5, comma 6 del D.Lgs. 109/1992 possa continuare ad avere efficacia.

Il **comma 13 dell'articolo 5** del D.Lgs. 109/1992 dispone che l'indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito *“non è obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento”*. Tale deroga non è prevista nel Regolamento.

Con l'eccezione della specifica contenuta al comma 6, l'art.5 del D.Lgs. 109/1992 perderà di efficacia.

Articolo 6 – Designazione degli aromi

Assorbito dal Regolamento, in particolare dall'Allegato VII, parte D, che richiama la disciplina specifica normata dal Reg.(CE) 1334/2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti.

Alcuni aspetti sono richiamati anche nell'Allegato III del Regolamento.

L'art.6 del D.Lgs. 109/1992 perderà di efficacia.

Articolo 7 - Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti

Assorbito e superato dal Regolamento, in particolare dall'articolo 19 del Regolamento e dall'articolo 20, che richiama il Reg.(CE) 1333/2008 relativo agli additivi alimentari, oltre che all'articolo 16, comma 4.

Alcuni aspetti sono richiamati anche nell'Allegato VII, parte E del Regolamento.

Il Regolamento è meno restrittivo del D.Lgs. 109/1992 per quello che riguarda le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume. Infatti all'art.16, comma 4, il Regolamento stabilisce che: *“Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) [elenco ingredienti] e l) [dichiarazione nutrizionale], non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume”*. L'art. 16, comma 4 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 differisce e prevale su quanto disciplinato dal D.Lgs 109/92, che all'art.7, comma 2, punto e) esenta solo acqueviti e distillati, mosti e vini, vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi e birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume.

Il Regolamento sembra invece più restrittivo del D.Lgs. 109/1992 per quello che attiene le deroghe agli aceti. L'**articolo 7, comma 3, lettera c)** specifica che *“L'indicazione dell'acqua non e' richiesta: [...] c) per l'aceto, quando e' indicato il contenuto acetico [...]”*. Mentre l'articolo 19, comma 1, lettera c) prevede l'esenzione degli ingredienti, ma solo per *“c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti”*. Pertanto, al momento dell'applicazione del Regolamento, in caso di impiego di acqua nelle fasi produttive dell'aceto, nei casi che non rientrano nelle deroghe di cui all'art.19, comma 1, lettera c) o all'Al.VII, parte A, punto 1, sembrerebbe che l'acqua debba essere indicata nell'elenco degli ingredienti.

Si verificherà con la DG SANCO la corretta interpretazione della deroga di cui all'art.19, comma 1, c) del Regolamento.

Nel complesso, l'art.7 del D.Lgs. 109/1992 perderà di efficacia.

Articolo 8 - Ingrediente caratterizzante evidenziato

L'intero articolo 8 del D.Lgs. 109/1992 viene assorbito dall'articolo 22 "Indicazione quantitativa degli ingredienti" e dall'Allegato VIII del Regolamento.

Si comunica che la Commissione sta lavorando a delle Linee Guida sul QUID. Tali Linee Guida dovranno essere messe a raffronto con la circolare nazionale sul QUID.

L'art.8 del D.Lgs. 109/1992 perderà di efficacia.

Articolo 9 - Quantità.

L'intero articolo 9 del D.Lgs. 109/1992 viene assorbito o superato dall'articolo 23 "Quantità netta" e dall'Allegato IX del Regolamento.

Tra le modifiche apportate dal Regolamento, vi è la deroga riportata all'All.IX, comma 1, lettera A, che recita: *"1. L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria per gli alimenti: [...] a) che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente"*. Per chiarezza interpretativa è stato chiesto alla DG SANCO se come "notevoli perdite" si possa intendere il calo di peso eccedente le tolleranze in meno previste dall'articolo 5 del DPR 391/1980 e dall'Allegato I della Legge 690/1978. Si resta in attesa di risposta.

L'art.9 del D.Lgs. 109/1992 perderà di efficacia.

Articolo 10 – Termine minimo di conservazione.

L'articolo 10 del D.Lgs. 109/1992 è completamente assorbito dal Regolamento, in particolare dall'articolo 24 e dall'Allegato X, fatta eccezione per un punto divergente. Al **comma 5 dell'articolo 10** del D.Lgs. 109/1992, tra i prodotti esentati dall'indicazione del termine minimo di conservazione sono previsti, alla lettera i), *"i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi"*, mentre ai sensi dell'Allegato X, comma 1, lettera d), ottavo punto elenco, la deroga riguarda solo i *"prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati"*.

Specifico quesito a questo riguardo è stato inserito tra le Q&A che la delegazione italiana ha sottoposto al Gruppo di Lavoro "Etichettatura" a Bruxelles sull'applicazione del Reg.(UE) n. 1169/2011. Per i dettagli si rimanda allo specifico paragrafo 4, "Q&A sottoposte dalla delegazione italiana" del successivo capitolo B) "Interpretazione di alcune disposizioni contenute nel Reg.(UE) n. 1169/2011".

In caso di accoglimento della proposta italiana, si può disporre che la specifica contenuta al comma 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. 109/1992 continui ad avere efficacia.

Con l'eventuale eccezione della specifica contenuta al comma 5, l'art.10 del D.Lgs. 109/1992 perderà di efficacia.

Art. 10-bis. Data di scadenza.

L'articolo 10-bis del D.Lgs. 109/1992 è assorbito dal Regolamento, in particolare dall'articolo 24 e dall'Allegato X.

Il **comma 4 dell'art. 10 bis** disciplina: *"Per il latte, escluso il latte UHT e sterilizzato a lunga conservazione, la data di scadenza è determinata con decreto dei Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte"*. Tale disciplina è sostanzialmente superata dal D.lgs 157/2004 "Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca", art.1.

Si dovrà provvedere a mantenere il contenuto dell'ultimo capoverso del comma 4, che dispone "cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte".

Il **comma 5 dell'art. 10 bis** contiene invece il seguente chiarimento che non è esplicitato nel Regolamento: *"E' vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione"*. Si ritiene opportuno disporre che tale chiarimento continui ad avere efficacia.

Fatta eccezione per l'ultimo capoverso del comma 4 e per il comma 5, l'art.10-bis del D.Lgs. 109/1992 perderà di efficacia.

Art. 11. Sede dello stabilimento.

Le disposizioni dell'articolo 11 del D.Lgs. 109/1992 sono in contrasto con il Regolamento, come chiarito al punto sull'Articolo 3.

Ad oggi non vi sono strumenti per mantenere o adottare disposizioni nazionali diverse da quelle comunitarie, nelle materie da esso espressamente armonizzate.

La sede dello stabilimento può essere però mantenuta come informazione volontaria aggiuntiva, purché non sia sostitutiva del "nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1" prescritto all'art.9, comma 1.h) del Regolamento e sia riportata in modo da non essere confusa con questo e purché rispetti quanto previsto al CAPO V del Regolamento relativo alle "informazioni volontarie sugli alimenti".

In particolare è necessario che, laddove oltre alla sede dello stabilimento si intenda apporre volontariamente anche il nome del fabbricante, tale indicazione (nome + sede dello stabilimento del fabbricante) non venga confuso con l'indicazione obbligatoria del responsabile delle informazioni sul prodotto.

Si rammenta, ad ogni buon fine, che per i prodotti di origine animale trasformati e non, l'indicazione dello stabilimento di produzione è in ogni caso rintracciabile attraverso il bollo sanitario o il marchio di identificazione previsti dal Regolamento n. 853/2004

Art. 12. Titolo alcolometrico.

L'articolo 12 del D.Lgs. 109/1992 è assorbito dal Regolamento, in particolare dall'articolo 28 e dall'Allegato XII. Esso pertanto perderà di efficacia.

Art. 13. Lotto.

Il Regolamento non dice nulla sul lotto la cui indicazione resta tuttavia obbligatoria ai sensi della Direttiva 2011/91/UE "relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare", codificazione delle precedenti Direttive ed emanata in data 13 dicembre 2011 e quindi successivamente al Regolamento stesso.

L'articolo 13 "Lotto" del D.Lgs. 109/1992 dovrà pertanto continuare ad avere efficacia.

Art. 14. Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti confezionati.

L'articolo 14 del D.Lgs. 109/1992 è assorbito dal Regolamento, in parte dagli articoli 12 e 13 dall'Allegato IV, in parte dall'articolo 8, comma 7.

Le disposizioni dell'**articolo 14, comma 1** del D.Lgs. 109/1992, il quale dispone che *"La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonché il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo"*, risultano superate dalla formulazione più elastica data dall'articolo 13, comma 5 del Regolamento, il quale dispone che *"Le indicazioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettere a), e) e k). [denominazione / quantità netta / titolo alcolometrico volumico effettivo] appaiono nello stesso campo visivo."* Non viene previsto l'obbligo di indicare nello stesso campo visivo anche il TMC o la data di scadenza.

Le disposizioni dell'**articolo 14, commi 5 e 6** del D.Lgs. 109/1992 sono superate dall'articolo 8, comma 7. Infatti il comma 7 disciplina che: *"le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiono sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna"*, disponendo al contempo l'obbligo *"che le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h) [ossia: denominazione dell'alimento, TMC o data di scadenza, condizioni particolari di conservazione e/o impiego, nome/ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti], figurino anche*

sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione".

Le disposizioni dell'articolo 14, comma 7 bis del D.Lgs. 109/1992 non sono contenute nel Regolamento. Il comma 7 bis dispone che: "Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo 3, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve".

Quesito specifico a tale riguardo è stato posto in via bilaterale alla DG SANCO, motivandolo come eccezione per il settore della regalistica stagionale di forte tradizione nazionale. Si rimane in attesa di una risposta.

In caso di accoglimento della proposta italiana, si disporrà che la deroga contenuta al comma 7bis dell'articolo 14 del D.Lgs. 109/1992 continui ad avere efficacia.

Gli altri commi dell'art.14 del D.Lgs. 109/1992 perderanno di efficacia.

Art. 15. Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura.

Le disposizioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs. 109/1992 relative ai distributori automatici non trovano riscontro nel Regolamento, dove vengono disciplinate dall'articolo 14 le "Vendite a distanza". Tali disposizioni non contrastano con il Regolamento e si ritiene possano restare in vigore, anche se andrebbero adeguate alle nuove disposizioni sugli allergeni.

Art. 16. Vendita dei prodotti sfusi

Le disposizioni nazionali relative alla vendita dei prodotti sfusi restano in vigore per effetto della possibilità prevista all'articolo 44 del Regolamento di autonoma disciplina da parte degli Stati membri, anche se tale articolo dovrà essere in parte aggiornato, in accordo con le Associazioni.

E' in corso un confronto con il Ministero della Salute per valutare i necessari aggiornamenti da apportare in riferimento agli allergeni.

Art. 17. Prodotti non destinati al consumatore

Il Regolamento non disciplina i prodotti non destinati al consumatore e i rapporti *Business to business (b2b)*, fatta eccezione per i commi da 6 a 8 dell'articolo 8.

Le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 109/1992 dovranno dunque restare in vigore, ma l'articolo andrebbe aggiornato, tenendo conto: delle nuove disposizioni sugli allergeni, della disciplina di cui ai commi da 6 a 8 dell'articolo 8 del Regolamento, con particolare attenzione al comma 7, lettera b), nel caso in cui alcune attività imprenditoriali ricadano sotto la definizione di collettività data all'articolo 2, comma 2, lettera d) del Regolamento.

Art. 18. Sanzioni

L'articolo 18 del D.Lgs. 109/1992 sarà superato dal decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento cui questa Direzione sta lavorando, ai sensi dell'art.2 della legge 6 agosto 2013 n. 96 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013".

Capo II. DISPOSIZIONI CONCERNENTI PRODOTTI PARTICOLARI

La materia dovrà essere approfondita durante i lavori di predisposizione di un provvedimento che aggiorni le disposizioni del D.Lgs. 109/1992.

B) Interpretazione di alcune disposizioni contenute nel Reg.(UE) n. 1169/2011

In seno al Gruppo di Lavoro "Etichettatura" a Bruxelles sull'applicazione del Reg.(UE) n. 1169/2011 è in corso un confronto tra DG SANCO e le delegazioni dei 28 Stati membri sulla corretta interpretazione da dare ad alcune disposizioni del Regolamento che hanno sollevato quesiti da parte degli operatori del settore alimentare o da parte delle stesse autorità nazionali.

Referente italiano al Gruppo di Lavoro è il Ministero della Salute. Dall'ottobre 2013 vi partecipa anche un funzionario di questa Direzione.

Resoconti sui singoli incontri del Gruppo di Lavoro vengono inviati da questa Direzione alle Associazioni di volta in volta interessate dagli argomenti trattati.

Le prime Questions&Answers (Q&A) sulla corretta interpretazione delle disposizioni del Regolamento sono state oggetto di approfondimento in seno al Gruppo di Lavoro all'indomani dell'emanazione del Regolamento. Queste prime Q&A sono state pubblicate in data 31.01.2013 sul sito della DG SANCO.

Di seguito si riporta il link:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_en.pdf

A tale proposito si comunica che la delegazione italiana ha sottoposto al Gruppo di Lavoro la proposta di riapertura del dibattito sulla Q&A 2.3.1 "*Come viene determinata la "superficie maggiore" , in particolare nel caso di lattine o bottiglie?*" e sulla Q&A 3.24 "*Per i prodotti destinati alla vendita in più paesi, è possibile fornire una dichiarazione nutrizionale nel formato richiesto dagli Stati Uniti e dal Canada, oltre a quella conforme al regolamento FIC? (articoli 30 e 34, allegati XIV e XV)*", entrambe pubblicate in data 31.01.2013.

Si veda il successivo par.4. "Q&A sottoposte dalla delegazione italiana" e l'allegato 4.

Nel 2013 e nel 2014, il confronto si è focalizzato su ulteriori quesiti. I quesiti di maggior rilevanza sono stati:

1. Q&A sulla dichiarazione nutrizionale
2. Q&A sull'etichettatura generale + ulteriori Q&A pervenute alla DG SANCO
3. quesiti afferenti l'art.8 "Responsabilità"
4. Q&A sottoposte dalla delegazione italiana
5. Q&A relative al settore specifico "Meat&Fish"
6. art.26 "Paese di origine o luogo di provenienza"

1. Q&A sulla dichiarazione nutrizionale

Le Q&A sulla dichiarazione nutrizionale sono state discusse in successivi incontri del Gruppo di Lavoro, da ultimo il 30.04.2014.

A giugno 2014 la DGSANCO ha informato le delegazioni della prossima pubblicazione delle Q&A sulla dichiarazione nutrizionale, contenenti le risposte condivise dalla maggioranza degli Stati membri in occasione dell'incontro del 30.04.2014, dando possibilità alle singole delegazioni di inviare contributi entro il 4.07.2014.

In allegato 1. si riportano le proposte di modifica suggerite dalla delegazione italiana sulla versione finale delle Q&A sulla dichiarazione nutrizionale che la DG SANCO intende pubblicare.

Sapremo se le proposte italiane saranno accolte solo al momento della loro pubblicazione.

2. Q&A sull'etichettatura generale + ulteriori Q&A pervenute alla DG SANCO

Le Q&A sull'etichettatura generale sono state discusse in successivi incontri del Gruppo di Lavoro, da ultimo il 27.06.2014.

In data 28.07.2014 la DG SANCO ha informato le delegazioni dell'intenzione di pubblicazione in autunno le Q&A sull'etichettatura generale, contenenti le risposte condivise dalla maggioranza degli Stati membri in occasione dell'incontro del 27.06.2014, dando possibilità alle singole delegazioni di inviare contributi entro il 12.09.2014. Entro la data richiesta, l'Italia dovrà valutare se fornire ulteriori contributi, oltre a quelli già forniti nei mesi precedenti.

In allegato 2 si riportano le Q&A modificate a seguito della riunione del Gruppo di Lavoro del 27.06.2014 che la DG SANCO intende pubblicare.

In occasione della riunione del 27.06.2014 sono stati trattati anche:

- quesiti afferenti l'art.8 "Responsabilità"
- le Q&A sottoposte dalla delegazione italiana

Visto il rilievo di questi argomenti, ad essi vengono dedicati rispettivamente i successivi paragrafi 3 e 4.

3. Quesiti afferenti l'art.8 "Responsabilità"

All'ordine del giorno del Gruppo di Lavoro del 27.06.2014 è stato inserito il confronto sul documento proposto dal Belgio relativo alla corretta interpretazione dell'art.8 "Responsabilità".

In allegato 3 si riporta il documento sottoposto dal Belgio contenente la sintesi, per ogni singolo punto, delle conclusioni prese dal Gruppo di Lavoro del 27.06.2014.

Il confronto ha riguardato tutte le modifiche introdotte con l'art.9, comma 1, lettera h) relativo a "*il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1*", rispetto alla formulazione di cui all'art.3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 109/1992, ossia:

- cosa si intenda per Operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti, compresi i casi di *private label*
- se si possa usare il marchio al posto del nome / ragione sociale
- cosa debba essere messo come indirizzo.

Nonostante la posizione del Gruppo di Lavoro non sia stata ancora formalizzata, non si ha motivo di ritenere che la posizione concordata possa subire modifiche.

Non appena questa Direzione riceverà riscontro da parte della DG SANCO, procederà, sulla base di quanto concordato in seno al Gruppo di Lavoro del 27.06.2014, a rispondere in via ufficiale ai quesiti pervenuti a questi uffici sull'art.8 "Responsabilità" del Regolamento.

Si riportano di seguito i passaggi principali:

- ❖ per "operatore responsabile ai sensi dell'art.8.1" si intende l'operatore che ha la responsabilità delle informazioni sugli alimenti, non tutte le responsabilità. Le responsabilità sulla produzione, ad esempio, sono normate dal Pacchetto Igiene e dalle norme / Codici nazionali. Inoltre l'art.8 definisce anche responsabilità in capo ad altri soggetti;
- ❖ il verbo "commercializzare" riportato all'art.8.1 ("con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto") si riferisce al nome con il quale il prodotto si presenta al consumatore. Nel caso analizzato della confettura di albicocche a *private label* Carrefour, la DG SANCO risponde che il prodotto è "commercializzato" con il nome Carrefour;
- ❖ è l'operatore responsabile ai sensi dell'art.8.1 a determinare il nome e l'indirizzo da riportare tra le indicazioni obbligatorie ai sensi dell'art.9.1.h, non è il nome e l'indirizzo riportato tra le indicazioni obbligatorie ai sensi dell'art.9.1.h che determina chi sia l'operatore responsabile ai sensi dell'art.8.1.

Esemplificazione per casi:

- in caso di prodotto che riporta un marchio contenente il nome del produttore (stabilito nell'UE), il produttore è l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti ai sensi dell'art.8.1 e il suo nome e indirizzo devono essere riportati tra le indicazioni obbligatorie in etichetta ai sensi dell'art.9.1.h) [esempi analizzati: Danone, Coca Cola];
- in caso di prodotto a marchio (trademark / brand name) dove il marchio non corrisponde al nome stesso dell'impresa, l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti ai sensi dell'art.8.1 è il proprietario del marchio. Egli può scegliere se riportare, come indicazione obbligatoria ai sensi dell'art.9.1.h, il nome del marchio o del suo titolare, giacché il responsabile poi è sempre lo stesso.

- purché come indirizzo venga riportato quello del titolare [esempio analizzato: margarina Flora, prodotto a marchio della Unilever. La Unilever è l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti ai sensi dell'art.8.1 e può scegliere se riportare, tra le indicazioni obbligatorie in etichetta ai sensi dell'art.9.1.h, il nome del marchio Flora o il nome del suo titolare Unilever, purché l'indirizzo sia quello di Unilever];
- in caso di *private label* dove il marchio contiene il nome del distributore (stabilito nell'UE), il distributore è l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti ai sensi dell'art.8.1 e il suo nome e indirizzo devono essere riportati tra le indicazioni obbligatorie in etichetta ai sensi dell'art.9.1.h). Ciò sia nel caso in cui il distributore sia direttamente produttore dell'alimento, sia nel caso in cui la produzione sia delegata a terzi. In questo caso, come informazione aggiuntiva al consumatore si può aggiungere anche il nome e/o l'indirizzo del produttore, purché tale informazione volontaria non sia sostitutiva dell'indicazione obbligatoria in etichetta ai sensi dell'art.9.1.h, sia riportata in modo da non essere confusa con essa e purché rispetti quanto previsto al CAPO V del Regolamento relativo alle "informazioni volontarie sugli alimenti". [esempi analizzati: confettura di albicocche a *private label* Carrefour, fagioli in scatola a *private label* Tesco];
 - in caso di *private label* dove il marchio (trademark / brand name) non corrisponde al nome di una impresa, ma è un marchio di proprietà di un distributore, l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti ai sensi dell'art.8.1 è il proprietario del marchio. Egli può scegliere se riportare, come indicazione obbligatoria ai sensi dell'art.9.1.h, il nome del marchio o del suo titolare, giacché il responsabile poi è sempre lo stesso, purché come indirizzo venga riportato quello del titolare. Ciò sia nel caso in cui il distributore sia direttamente produttore dell'alimento, sia nel caso in cui la produzione sia delegata a terzi. In questo caso, come informazione aggiuntiva al consumatore si può aggiungere anche il nome e/o l'indirizzo del produttore, purché tale informazione volontaria non sia sostitutiva dell'indicazione obbligatoria in etichetta ai sensi dell'art.9.1.h e sia riportata in modo da non essere confusa con essa e purché rispetti quanto previsto al CAPO V del Regolamento relativo alle "informazioni volontarie sugli alimenti". [esempio analizzato: zucchero di canna a marchio Boni, prodotto *private label* a marchio della Colruyt. Colruyt è l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti ai sensi dell'art.8.1 e può scegliere se riportare, tra le indicazioni obbligatorie in etichetta ai sensi dell'art.9.1.h, il nome del marchio Boni o il nome del suo titolare Colruyt, purché l'indirizzo sia quello di Colruyt];
- ❖ indirizzo: in caso di multinazionali o *international brands* (esempio: Unilever), si può mettere anche l'indirizzo della sede nello Stato membro (national branch), non si è obbligati a mettere quello della casa madre. Ciò agevola il contatto da parte dei consumatori. Tra le indicazioni obbligatorie ai sensi dell'art.9.1.h va riportato l'indirizzo fisico completo dell'operatore. Non sono accettati: Casella Postale, indirizzo internet, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico [né il numero di registrazione alla Camera di Commercio, in luogo dell'indirizzo fisico completo].

4. Q&A sottoposte dalla delegazione italiana

All'ordine del giorno del Gruppo di Lavoro del 27.06.2014 è stato inserito il confronto sul documento contenente le Q&A sottoposte dalla delegazione italiana.

In allegato 4, si riporta il documento contenente le Q&A sottoposte dalla delegazione italiana.

Le risposte fornite alle Q&A italiane, unitamente ai quesiti sottoposti alla DG SANCO in via bilaterale, contribuiranno a definire se e in che termini possano continuare ad avere efficacia alcune delle disposizioni contenute nel D.lgs 109/92 ma non riprese nel Regolamento, come riportato nel precedente capitolo A) "Disposizioni contenute nel D.lgs 109/92".

Dei quesiti sottoposti dalla delegazione italiana si è riuscito a trattare solo i primi due, gli altri verranno trattati nelle prossime riunioni del Gruppo di Lavoro. Queste le risposte ricevute:

1) *si chiede conferma che gli "ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione", "possono essere indicati nell'elenco in ordine di peso così come sono stati registrati prima della concentrazione o della disidratazione" (All.VII, part A, 2), con la denominazione originaria (es: "spinaci" in caso di spinaci disidratati e ricostituiti)? [All.VII, part A, 2 + art.20(a)].*

La delegazione italiana propone che gli ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione possano essere indicati così come sono stati registrati prima della concentrazione o della disidratazione, coerentemente con l'ordine in cui compaiono nell'elenco ingredienti e con la disciplina di cui all'art.20, lettera a) del Regolamento.

Pur non comprendendo lo specifico esempio riportato, la DG SANCO concorda sul principio e le delegazioni non obiettano alla richiesta dell'Italia. Il Gruppo di Lavoro pertanto conferma.

2) si chiede che l'esenzione dall'obbligo di riportare l'indicazione del termine minimo di conservazione di cui all'Al.X, comma 1, lettera d) sia estesa a "confectionery products consisting almost solely of flavoured and/or coloured sweeteners".

La delegazione italiana pone in evidenza come zucchero ed edulcoranti abbiano la medesima funzione di conservazione. Per questo motivo, in seno al dibattito sul documento della Commissione "Working document on the possible extension of Annex X to Regulation (EU) No 1169/2011 (Best before)", l'Italia ha proposto di estendere l'esenzione di cui all'Al.X, par.1(d) ai "confectionery products consisting almost solely of flavoured and/or coloured sugars and/or sweeteners". La proposta di estensione dell'esenzione è giustificata anche dal fatto che altri prodotti esentati ("chewing gums and similar chewing products") sono spesso prodotti con edulcoranti, invece che con zucchero.

A seguito dell'intervento del Belgio, che chiede di verificare che tutti gli edulcoranti abbiano lo stesso potere di conservazione degli zuccheri, la DG SANCO ritiene opportuno approfondire prima di rispondere al quesito italiano.

A chiusura dei lavori, i Paesi Bassi hanno appoggiato la proposta italiana di riapertura del dibattito sulla Q&A 2.3.1 "Come viene determinata la "superficie maggiore", in particolare nel caso di lattine o bottiglie?" sulla quale la Commissione ha espresso una risposta non vincolante. La questione sarà probabilmente affrontata nei prossimi incontri del Gruppo di Lavoro Etichettatura.

5. Q&A relative al settore specifico "Meat&Fish"

Le Q&A relative al settore specifico "Meat&Fish" sono state discusse in due incontri del Gruppo di Lavoro, quello dell'8.05.2014, dedicato prevalentemente alla carne, e quello del 23.06.2014, dedicato prevalentemente al pesce.

All'ordine del giorno del Gruppo di Lavoro del 23.06.2014 è stato inserito anche il raffronto tra il Reg.(UE)1169/2011 ed il Reg.(UE) 1379/2013 relativo all'Organizzazione Comune dei Mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Il lavoro sulle Q&A relative al settore specifico "Meat&Fish" è ancora in corso: alcune Q&A non vedono ancora l'accordo tra le delegazioni, molte altre sono ancora prive di risposta. Nella definizione della posizione della delegazione italiana sono coinvolte le Associazioni di settore.

6. Art.26 "Paese di origine o luogo di provenienza"

L'articolo 26 del Regolamento disciplina il "Paese di origine o luogo di provenienza".

Con l'eccezione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 26 è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8 dello stesso articolo, i quali atti di esecuzione si devono applicare "a decorrere dal 1° aprile di un anno civile", ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera b) del Regolamento.

comma 2, lettera b)

L'unico atto esecutivo dell'articolo 26 finora emanato è il "Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili": atto esecutivo del comma 2b), pubblicato sulla GUUE il 14.12.2013, ma applicativo a far data dal 1.04.2015 e comunque non applicabile "alle carni che sono state legalmente immesse sul mercato dell'Unione prima del 1° aprile 2015 fino a esaurimento delle scorte" [Reg.(UE) 1337/2013, art.9].

Il Reg.(UE) 1337/2013 appena pubblicato è stato oggetto di dibattito presso il Parlamento europeo che in data 6.02.2014 ha approvato la *“Mozione per una risoluzione sul Regolamento della Commissione circa il Paese di origine o luogo di provenienza per la carne fresca, refrigerata o congelata di suino, ovino, caprino e avicola”* (B7-0000/2014), finalizzata ad introdurre l'indicazione del luogo di nascita nell'etichetta finale al consumatore, oltre all'indicazione del luogo di allevamento disposta dallo stesso Reg.(UE) 1337/2013.

In vista del dibattito parlamentare, questa Direzione aveva espresso alla Rappresentanza italiana presso l'UE la propria contrarietà alla introduzione dell'indicazione del luogo di nascita.

In ogni caso, alla mozione parlamentare non ha fatto seguito alcuna modifica del Reg.(UE) 1337/2013.

comma 3

Al fine di predisporre gli atti di esecuzione del comma 3, tra la fine del 2012 e gli inizi del 2013 la Commissione ha svolto una consultazione tra gli *stakeholder* e le autorità nazionali degli Stati membri. A tale consultazione hanno preso parte, per l'Italia, i Ministeri di Salute, Sviluppo Economico e MIPAAF.

La relazione della Commissione contenente i risultati della consultazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 non è stata pubblicata. La fase ascendente degli atti di esecuzione del comma 3 è ancora in corso.

Relativamente al comma 3, si comunica che l'Ufficio Legislativo di questo Ministero ha trasmesso, agli Uffici Legislativi del Ministero della Salute e del MIPAAF, nota di questa Direzione con la quale veniva fatto presente che l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 26, con particolare riferimento al suo comma 3, è soggetta all'adozione di atti di esecuzione e che nessuna sanzione può essere comminata prima dell'applicazione dei suoi atti esecutivi.

comma 6

La medesima consultazione ha riguardato anche la tematica di cui al comma 6 ed è stata finalizzata all'elaborazione, da parte della Commissione, della *“relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente”* (art.26, comma 6). Tale relazione è stata adottata dalla Commissione con atto “COM(2013) 755 final” del 17.12.2013 e pubblicata sul sito:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/com_2013-755_it.pdf

La relazione della Commissione è stata discussa in sede di Consiglio AGRI del 24 marzo 2014, in occasione del quale la Francia, assieme ad altri Stati membri produttori ed esportatori di carne, ha chiesto – come già fatto in sede di Consiglio AGRI del 15 marzo 2013 – di modificare il Reg.(UE) 1169/2011 inserendo l'obbligo di indicazione del luogo di allevamento e di ingrasso degli animali da cui sono presi i tagli di carne utilizzata nei prodotti trasformati, per ogni taglio di carne utilizzata come ingrediente, indipendentemente dalla sua percentuale nel prodotto finito.

In vista del Consiglio AGRI del 24 marzo 2014, il Ministro Guidi ha rappresentato al Ministro Martina le ricadute estremamente negative che l'eventuale approvazione della proposta francese avrebbe sull'industria alimentare italiana.

Nel dibattito in sede di Consiglio AGRI del 24 marzo 2014, l'Italia non si è espressa a favore della proposta francese ma ha sostenuto la necessità di individuare una soluzione più bilanciata, in considerazione dei limiti e dei costi che tale proposta implicherebbe.

Ad oggi, nessuna proposta legislativa per disciplinare l'etichettatura d'origine delle carni usate come ingrediente nei prodotti alimentari è stata avanzata dalla Commissione europea.

comma 5, lettere d), e), f)

Nei primi mesi del 2014 la Commissione ha svolto una consultazione tra gli *stakeholder* e le autorità nazionali degli Stati membri propedeutica alla elaborazione di *“relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti: [...] d) gli alimenti non trasformati; e) i prodotti a base di un unico ingrediente; f) gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento”*, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, lettere d), e), f).